



Numero di protocollo : AMM12/11/19.036573U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 12 novembre 2019

Ill.mo Dott. Ermanno Granelli
Presidente del coordinamento
Sezioni riunite in sede di controllo
CORTE DEI CONTI

R O M A

via p.e.c. a: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Oggetto: piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi

Riscontro la Sua cortese comunicazione relativa all'oggetto, per segnalare quanto segue.

Gli obblighi di comunicazione cui Lei fa riferimento nella missiva sono funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica e a razionalizzare il comparto delle società pubbliche, affetto da tempo da una ipertrofia impropria, specie sul versante dei servizi pubblici locali; non a caso le sanzioni previste dalla normativa in caso di inadempienza degli obblighi sono espressamente previste per gli enti locali.

Le spese sopportate dal Consiglio nazionale forense, così come dagli Ordini forensi circondariali non gravano sulla finanza pubblica per espressa disposizione di legge (art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n. 125 del 2013).

Il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp. è notoriamente utilizzato da numerose previsioni di legge dedicate al settore pubblico, ma non è di per sé idoneo, sempre e comunque, a ricomprendere la platea degli ordini professionali. Lo ha ribadito di recente il giudice amministrativo, che ha ad esempio escluso la soggezione degli ordini alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, ritenendo piuttosto che, ai fini della applicazione di determinati plessi normativi agli ordini professionali, siano necessarie inequivocabili previsioni legislative che li richiamino espressamente, essendo di per sé insufficiente il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp. (Tar Sicilia, sez. Catania, 5 dicembre 2018, n. 2307). Si tratta invero di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, fin da una nota

pronunzia della Cassazione del 2011 (Cass. n. 21226/2011), e di recente confermato anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. n. 3043/2016).

I richiami al comparto pubblico debbono dunque essere contestualizzati nell'ambito delle varie discipline di settore, e, in concreto, la risposta alla domanda circa l'applicabilità o meno di taluni obblighi anche in capo agli ordini professionali, non può che risultare da una valutazione delle finalità specifiche delle discipline considerate, nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del quadro giuridico conferente, che sappia comunque bilanciare nel singolo caso la indiscussa natura pubblica dell'ente professionale con l'altrettanto indiscussa specialità di una figura soggettiva prevista dall'ordinamento quale ente esponenziale di comunità professionali, formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, la cui autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale è garantita dalla legge, che li sottopone alla vigilanza *esclusiva* del Ministro della giustizia (art. 24, L. 31 dicembre 2012, n. 247).

Si ritiene dunque che gli obblighi di cui alla Sua cortese comunicazione non risultino applicabili al Consiglio nazionale ed agli Ordini forensi, ma si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore opportuna interlocuzione sul punto, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra Istituzioni preposte alla cura di interessi pubblici.

Ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

